

## **ORDINANZA MUNICIPALE SULL'AIUTO COMPLEMENTARE COMUNALE AVS/AI**

del 10 marzo 2020

### **Il Municipio di Bissone**

richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC e l'art. 131 ROC;

risolve:

#### **Art. 1 Beneficiari**

Hanno diritto all'aiuto complementare comunale le persone domiciliate nel Comune di Bissone, le quali beneficiano della prestazione complementare a norma degli artt. 4 e 10 cpv. 2 della Legge federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e che vivono durevolmente o per un lungo periodo in un istituto o in un ospedale.

#### **Art. 2 Prestazione**

1. L'aiuto complementare comunale consiste in una prestazione pecuniaria annuale di CHF 500.00 destinata a coprire le spese personali del beneficiario.
2. Il diritto all'aiuto complementare comunale non può essere ceduto, costituito in pegno. Ogni cessione o costituzione in pegno è nulla.
3. L'aiuto può essere trattenuto a parziale o totale compensazione dei tributi comunali, qualora l'avente diritto fosse in mora con il pagamento degli stessi.
4. L'aiuto complementare comunale indebitamente riscosso dovrà essere restituito dal beneficiario o dal suo rappresentante legale o dagli eventuali eredi.

#### **Art. 3 Finanziamento**

La prestazione della presente Ordinanza ha la sua base legale nel preventivo del Comune, il quale indica inoltre l'importo a disposizione del Municipio.

#### **Art. 4 Disposizioni esecutive**

1. L'aiuto complementare comunale è versato annualmente, di regola nel mese di giugno, sulle coordinate bancarie o postali del beneficiario.
2. Il Municipio accerta d'ufficio ogni anno se sussistono le condizioni legali per la concessione dell'aiuto complementare comunale ed a tal proposito trasmette agli interessati il formulario di richiesta ufficiale che comprende una dichiarazione di svincolo dal segreto d'ufficio.
3. Il mancato inoltro della richiesta ufficiale unitamente alla dichiarazione di svincolo comporta la rinuncia all'aiuto comunale.

#### **Art. 5 Rimedi di diritto**

1. L'Agenzia comunale AVS è competente per l'applicazione della presente Ordinanza.
2. Contro le decisioni dell'Agenzia AVS è data facoltà di reclamo al Municipio entro 10 giorni dalla sua notifica.
3. Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nei modi e nei termini della Legge organica comunale.

#### **Art. 6 Entrata in vigore ed abrogazione**

1. La presente Ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.
2. L'Ordinanza Municipale del 03.05.2017 sulla concessione di un aiuto complementare comunale AVS/AI è abrogata con effetto immediato.

II

**Art. 7**  
**Pubblicazione**

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 13 marzo 2020 al 13 aprile 2020.

Per il Municipio:

Il Sindaco:

Il Vice Segretario:

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 113/2020.